

## FOCUS

- > PRIMOPIANO
- > FISCO & LAVORO
- > CASSE DI PREVIDENZA
- > ORDINI PROFESSIONALI

## IN COLLABORAZIONE CON



## INARCASSA

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti



## ENPAM

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri



## CNPADC

Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti



## CNDN

Consiglio Nazionale del Notariato



## CNDCEC

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



## CNF

Consiglio Nazionale Forense



## FonARCom

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua



## INT

Istituto Nazionale Tributaristi

## Professioni tecniche, il ddl malattia colma lacuna legislazione

Vaudano, 'norme sempre applicabili, anche in studio societario'

Redazione ANSA ROMA 21 Ottobre 2020 12:54



Scrivi alla redazione



Stampa

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il disegno di legge per la tutela della malattia, o dell'infortunio del professionista "ci sembra che vada a colmare una lacuna presente nella nostra legislazione", visto che "spesso le scadenze degli adempimenti burocratico-amministrativi creano troppo gravi responsabilità in capo ai professionisti, che dovessero avere difficoltà di tipo sanitario". Parola del rappresentante della Rete delle professioni tecniche (Rpt), l'ingegnere



© ANSA

Remo Vaudano, che ha espresso le sue valutazioni oggi nella commissione Giustizia del Senato sul disegno di legge che punta ad inserire nell'ordinamento inedite protezioni sociali per i professionisti, qualora avessero problemi di salute gravi.

Riguardo al passaggio del testo che amplia l'applicazione delle norme "anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata, o societaria, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre", ha detto che "limitare l'applicabilità al numero di soci mi sembra riduttivo e poco efficace. Riteniamo, invece, che se l'incarico viene affidato allo studio associato o alla società individuando come interlocutore un socio specifico, le norme dovrebbero essere sempre applicabili, mentre se l'incarico è affidato allo studio associato, o alla società in modo generico, allora ciò potrebbe avallare - ha spiegato - la volontà del committente di avvalersi di una struttura organizzata, in grado di sopperire ad eventuali problematiche di disponibilità interna". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

